
Start-up Innovativa

GRUPPO 24 ORE

Il nuovo D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 ribattezzato «**Decreto Crescita 2.0**» introduce una serie di misure volte a proseguire l'azione per la crescita e la competitività del Paese intrapresa dal Governo, iniziata con il primo provvedimento «Salva Italia», (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) e proseguito con i successivi provvedimenti sulle liberalizzazioni e le semplificazioni.

Il provvedimento, che rappresenta la naturale prosecuzione di quanto fatto con il primo decreto sviluppo del 2012, mira a dare continuità all'azione di recepimento dell'Agenda digitale Europea.

Si introduce per la prima volta nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita delle *start-up* innovative e degli incubatori di *start-up innovative* certificati, disciplinati da decreto suddetto agli artt. 25-31

“Start-up Innovativa”

DEFINIZIONE

È genericamente un'impresa di nuova costituzione fortemente propensa all'innovazione tecnologica.

Si rileva in essa una forte incidenza delle **spese in ricerca e sviluppo** ovvero l'impiego di **personale** dotato di dottorato di ricerca o comunque altamente qualificato, ovvero ancora lo sfruttamento di una privativa su un **brevetto**.

Rispetto ai nuovi modelli societari (S.r.l.s. e S.r.l.c.r.) **non** sono posti **vincoli di natura:**

- **anagrafica** in capo all'imprenditore;
- **settoriale** in capo agli ambiti di attività della start-up;
- **geografica** all'interno del territorio nazionale.

~~Start-up innovativa e incubatore certificato~~

In fase di costituzione possono optare per le forme societarie previste per le società di capitali di diritto italiano (comprese S.r.l. semplificate e S.r.l. a capitale ridotto) ovvero per una *Societas Europaea*, residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Beneficiarie della favorevole regolamentazione risultano le imprese le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale **non** sono **quotate** su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Requisiti

- la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria deve essere detenuta da **persone fisiche** (dalla costituzione per 24 mesi);
- deve essere costituita ed operare da **non più di 48 mesi**;
- deve avere la **sede principale** dei propri affari e interessi in **Italia**;
- il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i **5 milioni di euro**;
- non deve distribuire o aver **distribuito utili**;
- deve avere quale **oggetto sociale** esclusivo o prevalente, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- **non** deve essere stata costituita per effetto di una **fusione, scissione societaria** o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Requisiti

Inoltre la startup deve soddisfare **almeno uno dei seguenti criteri:**

- 1) sostenere **spese in ricerca e sviluppo** in misura pari o superiore al **20 per cento** del maggiore tra il costo e il valore della produzione;
- 2) impiegare **personale altamente qualificato** per almeno un terzo della propria forza lavoro;
- 3) essere titolare o licenziataria di **una privata industriale** connessa alla propria attività.

~~Requisiti: durata~~

Per qualificarsi come *start-up innovativa* è richiesta la **sussistenza di tutti i requisiti** indicati dalla norma.

In particolare, il requisito della **durata** (i 48 mesi decorrenti dalla data di costituzione dell'impresa *start-up innovativa*) individua l'orizzonte temporale ai fini dell'applicazione dell'art 25, co. 2 del nuovo Decreto Sviluppo-*bis*.

Si tratta di un termine congruo per la fase di avviamento e crescita di una nuova impresa innovativa.

Le società **costituite anteriormente alla data di conversione in legge** del suddetto decreto e in possesso dei requisiti identificativi citati, possono avvalersi delle presenti disposizioni, previo deposito (entro 60 giorni dalla stessa data) presso il Registro delle imprese, di una **dichiarazione** sottoscritta dal rappresentante legale.



~~start-up a vocazione sociale~~

Le start-up innovative di cui sopra che operano in via esclusiva nei settori indicati dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, art 2, co. 1.

Si considerano dunque beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:

- **assistenza sociale**, (ex L. 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- **assistenza sanitaria** (per l'erogazione delle prestazioni di cui al Dpcm 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni);
- **assistenza socio-sanitaria** (ex Dpcm 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie»);

~~start-up a vocazione sociale~~

- **educazione, istruzione e formazione**, (L. 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale);
- tutela dell'**ambiente** e dell'**ecosistema** (ex L. 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi);
- **valorizzazione del patrimonio culturale** (ex Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);

~~start-up a vocazione sociale~~

- **turismo sociale** (ex art. 7, co. 10, L. 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo);
- **formazione universitaria e post-universitaria;**
ricerca ed erogazione di **servizi culturali;**
- **formazione extra-scolastica,** finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- **servizi strumentali alle imprese sociali,** resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

“Incubatore di Start-up innovative Certificato”

L’ **“incubatore certificato”**, è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative.

Incubatore	
Scopi	<ul style="list-style-type: none">● Generare imprese di successo● Rendere autonome le imprese incubate
Modelli	<ul style="list-style-type: none">● <i>Profit</i>● <i>No profit</i>● Universitari
Elementi chiave	<ul style="list-style-type: none">● Condivisione di uno spazio immobiliare● Fornire servizi di supporto condivisi● <i>Training</i> imprenditoriale● Intermediazione con l'ambiente esterno
Fasi	<ul style="list-style-type: none">● Pre-incubazione● Incubazione● Post-incubazione

GRUPPO 24 ORE

“Incubatore Certificato”: requisiti

- dispone di **strutture, anche immobiliari**, adeguate ad accogliere *start-up innovative*, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
- dispone di **attrezzature adeguate** all'attività delle *start-up innovative*, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
- è amministrato o diretto da **persone di riconosciuta competenza** in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
- ha regolari rapporti di **collaborazione con università**, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a *start-up innovative*;
- ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a *start-up innovative* che configuri un adeguato *track record*.

Incubatore di «start up» innovative certificato

Funzione	<ul style="list-style-type: none">• Offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start up innovative
Requisiti	<ul style="list-style-type: none">• Disporre di strutture, anche immobiliare, adeguate ad accogliere <i>start up</i>, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, <i>test</i>, verifica o ricerca;• disporre di attrezzature adeguate all'attività delle <i>start up</i> innovative, quali sistemi di accesso alla rete <i>Internet</i>, sale riunioni, macchinari per <i>test</i>, prove o prototipi;• essere amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione;• disporre di una struttura tecnica e manageriale di consulenza permanente;• avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a imprese <i>start up</i> innovative;• avere una adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a <i>start up</i> innovative.
Costituzione	<ul style="list-style-type: none">• Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una <i>Societas europea</i>.
Regime pubblicitario	<ul style="list-style-type: none">• Iscrizione in una sezione speciale del Registro delle imprese.

Autocertificazione requisiti

L'incubatore è tenuto ad autocertificare il possesso dei requisiti, sulla base degli indicatori e valori minimi definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.

L'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a *start-up innovative* viene certificata con riferimento ai seguenti indicatori:

- numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start-up innovative ricevute e valutate nel corso dell'anno;
- numero di *start-up innovative* avviate e ospitate nell'anno;
- numero di *start-up innovative* uscite nell'anno;
- numero complessivo di collaboratori e personale ospitato;

Autocertificazione requisiti

- percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto all'anno, precedente;
- tasso di crescita media del valore della produzione delle *start-up innovative* incubate;
- capitale di rischio raccolto dalle *start-up innovative* incubate;
- numero di brevetti registrati dalle *start-up innovative* incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza si procede ad analizzare le problematiche tecniche attinenti ai bilanci 2006 e 2007 che sono state oggetto di dibattito tra le parti.

Registro Imprese

Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del Codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina contenuta nel decreto . L'istituzione di un'apposita sezione risponde alla ratio di maggiore trasparenza delle informazioni inerenti la vita e l'attività delle imprese start-up innovative e degli incubatori certificati, che deve essere garantita nell'ambito della pubblicità delle notizie relative alle imprese che godono dello speciale regime giuridico.

L'iscrizione nella sezione speciale è attestata mediante **apposita autocertificazione** prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese

Registro Imprese

Detta iscrizione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per la start-up innovativa, all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori.

La norma prevede che le informazioni inerenti le imprese start-up innovative e gli incubatori certificati siano rese disponibili secondo **modalità operative** (per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca), improntate alla massima **trasparenza e accessibilità** prevedendo la possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita di tali dati da parte di soggetti terzi.

L'accesso informatico alle suddette informazioni avviene dalla *home page* del sito Internet dell'impresa.

Iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese

Start up innovativa e incubatore
certificato

Autocertificazione del possesso
dei requisiti

Domanda contenente una serie
di informazioni

Aggiornamento/dichiarazione
di mantenimento dei requisiti

Mantenimento e Perdita dei Requisiti

PERMANENZA: è assicurata dalla previsione che pone in capo ai predetti soggetti **l'obbligo di depositare** presso l'ufficio del R.I., entro **30 giorni** dall'approvazione del bilancio e comunque entro **6 mesi** dalla chiusura di ciascun esercizio, la **dichiarazione del legale rappresentante** della start-up o dell'incubatore certificato che **attesti il mantenimento** del possesso dei requisiti previsti.

PERDITA: alla **decadenza** degli requisiti o al **mancato deposito** della dichiarazione che ne certifica il mantenimento dei requisiti, si statuisce che entro **60 giorni** avvenga la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese; permane in ogni caso l'iscrizione alla sezione ordinaria. La cancellazione è fatta automaticamente dal conservatore del registro.

Copertura delle Perdite

Viene prevista l'estensione di 12 mesi del periodo di c.d. **“rinvio a nuovo” delle perdite** (dalla chiusura dell'esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo).

Per ovviare alla **riduzione obbligatoria** del capitale quando quest'ultimo risulta diminuito di oltre un terzo in conseguenza di **perdite**, la disciplina civilistica stabilisce agli artt. 2446, co. 2, c.c. (per S.p.A.) e 2482-bis C.c. (per S.r.l.) il termine di un anno per la diminuzione a meno di un terzo del capitale sociale di tale perdita.

Nelle start-up innovative tale scadenza viene posticipata di un anno: per la copertura di perdite superiori ad 1/3 del capitale, il termine viene rinviato alla **chiusura del secondo esercizio** successivo a quello in cui le perdite si manifestano.

Perdita di oltre un terzo del Capitale

Qualora a causa di tale perdita il capitale si riduca al di sotto del minimo legale, operano gli artt. 2447 e 2482-ter c.c.

In presenza di tale fattispecie gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea e optare per una delle seguenti alternative:

- a) riduzione del capitale e contemporaneo aumento a un importo non inferiore al minimo legale;
- b) trasformazione della società in una tipologia compatibile con il nuovo ammontare del capitale sociale;
- c) scioglimento della società.

Il decreto Sviluppo-*bis* consente, in deroga alle norme del diritto societario, il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la **chiusura dell'esercizio successivo**.

Perdita di oltre un terzo del Capitale

Sino alla chiusura di tale esercizio non opera la **causa di scioglimento della società** per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli art. 2484, co. 1, n. 4, e 2545-duodecies c.c..

L'estensione di dodici mesi, fermo ogni altro presidio a tutela dei creditori e dei soci, può consentire alla impresa *start-up innovativa* di completare l'avvio e di rientrare fisiologicamente dalle perdite maturate nelle primissime fasi. La misura persegue, al contempo, l'obiettivo di snellimento procedurale nel periodo iniziale dell'attività.

In ogni caso, **se** entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare la riduzione del capitale sociale ai sensi degli art. 2447 o 2482-*ter* c.c.

Differenze tra società

Tipo societario	Capitale < minimo legale	Capitale < terzo del valore nominale
S.p.a. – S.r.l.	<ul style="list-style-type: none">● Ricapitalizzazione immediata● Trasformazione	<ul style="list-style-type: none">● Provvedimenti all'esercizio successivo
«Start up» innovative	<ul style="list-style-type: none">● Provvedimenti all'esercizio successivo	<ul style="list-style-type: none">● Provvedimenti al secondo esercizio successivo

AGEVOLAZIONI

Costituzione e Iscrizione Registro Imprese

Esenzione (per i primi 4 anni) dal **pagamento**:

- dell'imposta di **bollo**;
- dei **diritti di segreteria** previsti
- del **diritto annuale** di iscrizione alla Cciaa;
- dalle **imposte di registro** previste per la costituzione .

Perdite

Viene posticipato al secondo esercizio successivo il termine entro cui la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo (in base agli artt. 2446, co. 2, e 2482-bis. co.4, c.c.);

Nelle perdite superiori ad 1/3 che abbattano il capitale al di sotto del minimo legale (artt. 2447 e 2482-ter c.c.) è possibile rinviare la ricapitalizzazione alla chiusura dell'esercizio successivo rispetto a quello in cui si manifesta la causa di scioglimento della società.

In caso di cooperative, la completa perdita del capitale sociale non genera liquidazione della società (ai sensi dell'art. 2545-duedecies) se non al termine dell'esercizio successivo.

Società di comodo

Non si applica la disciplina delle società di comodo (L.724/1994) e la disciplina fiscale per le società non operative (L. 148/2011) né con riguardo ai test di operatività né con riguardo alla disciplina delle perdite sistemiche.

AGEVOLAZIONI

Crowdfunding

Introduzione di strumenti innovativi di **raccolta del capitale diffuso** attraverso portali on-line (*crowdfunding*) e condizioni di accesso gratuito semplificato per le start-up alla garanzia sul credito bancario.

Incentivo all'investimento o in start up

Riconosciuta, per il triennio 2013-2015 una detrazione dall'**Irpef** pari al 19% delle somme investite dal contribuente nel capitale sociale di una o più start up.

L'importo massimo dell'investimento. è fissato in 500 mila euro, per anno.

Per i soggetti **Ires** la deduzione è fissata al 20% con un tetto massimo di investimento deducibile di euro 1,8 milioni

Esenzione per le remunerazioni

Esclusi dal reddito imponibile, sia ai fini fiscali che contributivi; i redditi di lavoro derivanti dall'assegnazione, da parte delle start up e incubatori certificati, ai propri dipendenti, amministratori o collaboratori, di strumenti finanziari (azioni, quote, titoli) o di ogni altro diritto ed incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, ovvero; la corresponsione in denaro del valore di tali strumenti finanziari o diritti, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari. Ciò a condizione che tali strumenti o diritti non siano riacquistati dalla start up o incubatore.

AGEVOLAZIONI

Emission e di strumenti finanziari

Per start up e incubatori, possibilità di emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi (escluso il voto nelle decisioni dei soci) a seguito dell'apporto da parte di soci o terzi anche di opere e servizi.

Contratti di lavoro

Per i primi 4 anni dalla data di costituzione di una start-up, il contratto di lavoro a tempo determinato può essere stipulato per una durata minima di 6 mesi ed una massima di 36 mesi (anche senza “soluzione di continuità”) senza dover giustificare l'apposizione del termine.

start-up

Investimento di società

	Detrazione	Deduzione	Limite massimo di investimento in ciascun periodo di imposta
Persone fisiche	19% elevata al 25% per le start up ad alto valore tecnologico	/	€ 500.000
Persone giuridiche	/	20% elevata al 27% per le <i>start up</i> ad alto valore tecnologico	€ 1.800.000

Esempio n. 1

Si supponga che Caio, amministratore della *start up* innovativa X, riceva da quest'ultima azioni per un valore di € 100.000.

In ottemperanza all'art. 51, Tuir **[CFF @ 5151]**, tale somma dovrebbe concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente di Caio.

Alla luce della normativa in commento, però, la stessa, poiché assegnata da una *start up* innovativa ad un proprio amministratore nell'ambito di un piano di incentivazione, non concorre alla formazione del reddito.

Esempio n. 2

Si supponga che Caio, amministratore della *start up* innovativa X, riceva da quest'ultima, nell'anno n, azioni per un valore di € 100.000.

In ottemperanza all'art. 51, Tuir, tale somma dovrebbe concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente di Caio.

Alla luce della normativa in commento, però, la stessa, poiché assegnata da una *start up* innovativa ad un proprio amministratore nell'ambito di un piano di incentivazione, non concorre alla formazione del reddito.

Si supponga, poi, che Caio ceda, nell'anno n+1, tali azioni alla start up al prezzo di € 90.000.

Alla luce di quanto illustrato, il valore (iniziale) delle azioni (€ 100.000) concorre, nell'anno di cessione (n + 1) alla formazione del reddito di Caio a titolo di reddito di lavoro dipendente.

Esempio n. 3

Si supponga che Caio, amministratore della *start up* innovativa X, riceva dalla società Y, controllante della *start up*, azioni per un valore di € 100.000.

In ottemperanza all'art. 51, Tuir, tale somma dovrebbe concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente di Caio.

Alla luce della normativa in commento, però, la stessa, poiché assegnata dalla controllante di una *start up* innovativa ad un proprio amministratore nell'ambito di un piano di incentivazione, non concorre alla formazione del reddito.

Esempio n. 4

Si supponga che Tizio abbia reso servizi (ad esempio professionali) alla *start up* innovativa X.

A fronte di tale prestazione di servizi, Tizio riceve dalla *start up* azioni per un valore di € 10.000.

Alla luce della normativa in commento, il valore degli strumenti partecipativi non concorre alla formazione del reddito complessivo del soggetto che ha reso i servizi (Tizio).

Esempio n. 5

Si supponga che Caio, amministratore della *start up* innovativa X, riceva da quest'ultima azioni per un valore di € 100.000.

In ottemperanza all'art. 51, Tuir, tale somma dovrebbe concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente di Caio.

Alla luce della normativa in commento, però, la stessa, poiché assegnata da una *start up* innovativa ad un proprio amministratore nell'ambito di un piano di incentivazione, non concorre alla formazione del reddito.

Si supponga, altresì, che successivamente Caio ceda a terzi tali azioni per € 150.000.

La plusvalenza – si supponga per semplicità pari a € 50.000 (150.000 – 100.000) – concorre alla formazione del reddito complessivo di Caio secondo le ordinarie norme di legge.